Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Sindaco

Ordinanza n° 78 del 08/07/2026

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE RELATIVA AGLI ORARI DI ESERCIZIO, ALLA DIFFUSIONE SONORA, AGLI INTRATTENIMENTI MUSICALI E LE ALTRE FORME DI ALLIETAMENTO COMPLEMENTARI ALLA ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI PUBBLICI ESERCIZI, AL DECORO DEI DEHORS

IL SINDACO

ORARI DI ESERCIZIO

1 - Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214;
Rilevato che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006;
Considerato che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);
Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, art.35, commi 6 e 7. “Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella quale si legge, fra l’altro, che “eventuali specifici atti provvedimentali, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n.148”;
Considerato che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di

lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani;
Visto il Decreto legislativo 18/8/2000 n.267 Parte I Titolo III Capo I Art. 50 comma 7 che definisce i compiti del Sindaco;

DISPONE

che fino al **31/10/2026**, i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di apertura tutti i giorni nella fascia oraria così determinata: tra le ore 05:00 e le ore 02:00;
che per particolari eventi l'Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare gli orari;
che rimane obbligo dell'esercente rispettare l'orario di apertura e chiusura comunicato all'Ente.

2- DIFFUSIONE SONORA, INTRATTENIMENTI MUSICALI E ALTRE FORME DI ALLIETAMENTO COMPLEMENTARI ALLA ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI PUBBLICI ESERCIZI

Visto il Regolamento Comunale denominato "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. N. 21 del 29-11-2006 e del Decreto Legislativo 59/2010";
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, contenente la Legge quadro sull'inquinamento acustico;
Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 contenente la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
Considerato che l'esercizio della diffusione della musica, ai sensi dell'art. 28, comma 3 della L.R. 18/05/2006, n. 5 e s.m.i., deve svolgersi senza attività danzanti e di pubblico spettacolo e deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico e non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai locali adiacenti;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, contenente la Legge quadro sull'inquinamento acustico;
Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 contenente la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
Vista la nota Arpa ns prot. 3803 del 20/3/2023 e considerato che nella nota si sottolinea: "che il rumore generato dall'attività di movida che dalle segnalazioni risulta interessare l'area di Corso Roma e dei suoi dintorni prossimi in tutti i fine settimana rappresenta una condizione di effettivo inquinamento acustico così come definite dalla L.447/1995 art 2 c. 1 lettera a";
Considerato che nella stessa nota sopracitata si riporta testualmente "si rende opportuno che il Sindaco di Isola del Liri, in qualità di autorità sanitaria locale, a tutela della salute dei cittadini residenti attui tutte le misure di contenimento del rumore anche attraverso la gestione e l'eventuale limitazione delle autorizzazioni concesse contemporaneamente a più attività commerciali ricadenti nella stessa area nel rispetto delle modalità di cui alla LR n.18 del 3 agosto 201";
Vista la nota prot. n° 2256/2023 del 17/02/2023 dell'Arpa Lazio con la quale sono stati inviati gli esiti dell'indagine ambientale per presunto inquinamento acustico a carico di molteplici esercizi commerciali esercitanti contemporaneamente attività di intrattenimento musicale all'aperto e/o al chiuso, nell'area di Corso Roma e vicoli adiacenti nel comune di Isola del Liri;
Rilevato che dagli esiti dell'accertamento suddetto è risultato:
- "il mancato rispetto del valore limite assoluto di immissione imposto dal Piano di Classificazione acustica comunale misurato sulle pertinenze esterne di edifici ad uso abitativo in tempo di riferimento notturno, come previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 14.11.1997 e smi";

- Il rumore generato dall'attività di "movida" rappresenta una condizione di effettivo "inquinamento acustico" così come definito dalla L. 447/1995 art. 2 c.1 lettera a) ossia: "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi";
Considerato che ciò determina la necessità di porre in essere ogni attività finalizzata alla mitigazione del rumore prodotto anche attraverso una corretta gestione delle autorizzazioni, temporanee e non, delle attività rumorose insistenti sull'area;
Visto il DPCM 14.11.97;
Visto l'art.9 della legge 447/95;
Visto l'art.50, comma 5 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000;
Considerata, quindi, la necessità di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico proveniente dagli ambienti di vita interni ed esterni;
Considerato che lo svolgimento dell'attività di intrattenimento e svago pone il problema della conciliabilità con il riposo e la tutela della salute delle persone;
Considerato che il Ministero dell'Interno, in conformità a quanto disposto dalla Cassazione Penale con sentenza 10234 del 21 ottobre 1996, ha ritenuto esenti dalla disciplina di cui all'art.69 del T.U.L.P.S. gli spettacoli e di trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne configurano la trasformazione in un locale di pubblico spettacolo;
Atteso:
- Che per intrattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- Che l'attività di intrattenimento deve essere esclusivamente accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- Che l'ingresso del pubblico deve essere libero e gratuito, cioè non vi deve essere richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte quali biglietto d'ingresso, sottoscrizione per un'affiliazione o abbonamento, obbligo di consumazione, sovrapprezzo nelle consumazioni;
- Che si ritiene necessario provvedere a disciplinare lo svolgimento di intrattenimenti e delle altre attività di allietamento complementari a quelle di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e contemporaneamente salvaguardare e garantire il rispetto dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica, disponendo apposite prescrizioni e limitazioni in conformità alla legge;
Ritenuto necessario disciplinare lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività economiche sopra richiamate anche se non soggette a specifica autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., fissandone i limiti che si andranno a determinare;
Vista la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n.447/1995 e la Legge Regionale 18/2001;
Visto il D.P.C.M. del Marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
Visto il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";
Visto il D.P.C.M.n.215 del 16 Aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
Visto l'art.9 della legge 447/95 che da facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile e urgente in materia di contenimento dell'inquinamento acustico ai fini della salute pubblica e dell'ambiente;
Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D.18 Giugno1931 n.773 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.L.gs.vo n. 267/2000 T.U.E.L.;

Visto il Decreto legislativo 18/8/2000 n.267 Parte I Titolo III Capo I Art. 50 comma 7 che definisce i compiti del Sindaco;

ORDINA

1- Gli intrattenimenti musicali e le attività di allietamento nei pubblici esercizi complementari a quella di somministrazione, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti, possono essere effettuati dietro presentazione della S.C.I.A. utilizzando il nuovo modello predisposto, esclusivamente a mezzo PEC al protocollo dell'Ente all'indirizzo: protocolloisoladelliri@pec.it, almeno 3 (tre) giorni prima dell'evento programmato, dietro l'osservanza delle norme vigenti e corredata della documentazione prevista dall'art 17 della Legge Regionale 18/2001;
2- Tenuto conto delle numerose attività insistenti sul centro storico e recependo la direttiva dell'Arpa, sarà permesso un solo intrattenimento all'esterno per serata nei seguenti ambiti:
Ambito 1 - Corso Roma, Lungoliri Trito, via Manna, Piazza Boncompagni;
Ambito 2 - Piazza XX Settembre, Via Verdi;
Ambito 3 - Piazza San Lorenzo;
Ambito 4 - Via Cascata.
Farà fede l'ordine di presentazione della S.C.I.A. al protocollo dell'Ente. Non è possibile presentare S.C.I.A con più date;
3- Ove vengano avanzate più domande di intrattenimento musicale da parte di esercizi diversi per le stesse serate e nei medesimi orari, si procederà a turnazione, e sarà data la precedenza ai locali che non hanno usufruito di intrattenimento musicale in precedenza;
4- La turnazione per le serate potrà anche essere proposta dai titolari dei locali nei vari ambiti di cui al punto 2), con comunicazione sottoscritta da tutti gli interessati di ogni ambito;
5- Relativamente alla musica di sottofondo non sarà consentito l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, (altoparlanti) fissi o mobili all'esterno dei locali pubblici;
6- Le attività economiche prima richiamate che fanno uso di strumenti sonori per allietare le serate o intrattenere la propria clientela, non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995;
7- Le autorizzazioni all'intrattenimento musicale di cui al punto 1) non potranno in alcun caso essere concesse agli esercizi non in regola con i versamenti dovuti a titolo di occupazione di suolo pubblico;
8- La diffusione della musica di sottofondo del locale è consentita dall'apertura fino alle ore 01:00 nei giorni dalla domenica al giovedì; fino alle ore 2:00 nelle giornate di venerdì e sabato;
9- La diffusione della musica come indicata nel punto 1 dell'art. 36 del Regolamento Comunale sui Pubblici Esercizi (attività di diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un Disk Jockey nei Pubblici esercizi, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, in cui, come attività complementare, venga diffusa musica), è soggetta ad autorizzazione comunale (S.C.I.A.) da presentare sulla nuova modulistica predisposta almeno tre giorni prima dell'evento, con esclusione della musica di sottofondo eseguita tramite impianto fonico interno), è consentita dalle ore 18:00 alle ore 00:30, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia e dal piano di zonizzazione acustica e comunque in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
10- Agli esercenti è fatto obbligo:
1. di adottare con effetto immediato le misure (rimozione di casse acustiche poste all'esterno dell'attività, riduzione del volume della musica, chiusura delle porte e delle finestre etc), idonee a ricondurre le emissioni rumorose nei limiti previsti dalla normativa;
2. di trasmettere a questo Comune, ove abbiano interesse alla diffusione musicale nel proprio esercizio commerciale, entro e non oltre 15 gg dalla notifica della presente Ordinanza, un Piano di Risanamento Acustico a firma di un tecnico competente in acustica, finalizzato al rientro nei valori nei limiti previsti dalla normativa, avvertendo che comunque entro 60gg dalla notifica dovranno essere realizzati tutti gli interventi previsti nel Piano di

Risanamento, che sarà poi successivamente trasmesso ad Arpa Lazio Sez. di Frosinone al fine di verificarne l'efficienza e l'efficacia;
3. In caso di eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale che interessano gli Ambiti sopracitati non sarà possibile presentare Scie Musicali
3 -DECORO DEI DEHORS
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;
Visto il Decreto legislativo n.267 del 18/8/2000 Parte I Titolo III Capo I Art. 50 comma 7 che definisce i compiti del Sindaco;
Ritenuto di salvaguardare il decoro dei dehors nel rispetto del "Regolamento per la realizzazione di spazi attrezzati su suolo pubblico-privato a servizio delle attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande arredo e decoro urbano" approvato giusta D.C.C. n. 9 del 28.02.2019 e successiva riadozione con D.C.C. n. 01 del 27/01/2020

ORDINA

1- Ogni esercizio è tenuto al mantenimento della pulizia e del decoro dello spazio "dehor" ottenuto in concessione;
2- È vietata la preparazione di alimenti nonché il posizionamento degli spillatori per bevande alcoliche negli spazi esterni -pur se autorizzati- dei locali di esercizio;
3- I titolari degli esercizi sono tenuti alla manutenzione delle piantumazioni e degli arredi floreali, nonché di quelli luminosi, del dehor da essi condotto;
4- Gli arredi, i tavoli e le sedute, dovranno essere lasciati sempre in ordine e ben conservati anche negli orari notturni e/o di chiusura, evitando accatastamenti anomali in altezza;
5- Gli arredi dovranno essere confacenti e consoni alla bellezza e alla dignità dei luoghi; non potranno essere utilizzate panche in legno richiudibili modello "sagra";
6- Negli spazi dei dehors sono vietati tutti i giochi ricompresi nel TULPS, non sono ammessi giochi rumorosi e non consoni ai luoghi, o quelli che contemplino competizioni agonistiche o scommesse e premi in denaro o altre utilità.
4- SANZIONI
A) Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ex art. 16 della legge 24.11.1981, n.689.
B) Il mancato rispetto dei limiti di emissione e/o immissione sonora (sia assoluti che differenziali) determina l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10, 2 comma della L. 447/95 (da 516,46€ a 5.164,57 €) in coordinamento con l'art. 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), oltre al ricorso ordinatorio sindacale della chiusura immediata dell'attività;
C) In caso di particolare gravità o di terza violazione all'interno dello stesso anno solare, il Sindaco, inoltre, dispone la chiusura dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da uno a 20 giorni (Art. 39 Regolamento Comunale "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. N. 21 del 29-11-2006 e del Decreto Legislativo 59/2010").
Il presente provvedimento abroga ogni altra disposizione sindacale non compatibile e in contrasto con quanto stabilito nel presente atto.

DEMANDA

1. Al personale del Comando Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;
2. Al Responsabile del Servizio II ed al Responsabile Servizio V l'adozione dei provvedimenti di propria competenza;
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, e trasmessa al comando della Polizia Locale del Comune di isola del Liri, alla Stazione Sora Regione Carabinieri Forestale Lazio, al Responsabile SUAP, al Responsabile servizio V.

AVVERTE CHE:

contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni, o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Il Comandante della Polizia Municipale, il Comandante Stazione Carabinieri di Isola del Liri e le altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati all'osservanza ed esecuzione del presente provvedimento da parte dell'interessato, salvo a far ricorso alle misure previste dalla legge in caso di trasgressione.

Dispone, inoltre, che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

IL SINDACO

IL SINDACO

Massimiliano Quadrini

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)